

Da questo numero di L'Industria Meccanica, presenteremo ai lettori alcune tematiche collegate alla materia dei controlli doganali che riteniamo essere di interesse comune e quotidiano per le imprese associate che esportano o importano verso e da Paesi extraUE. Iniziamo con un articolo che illustra uno strumento di semplificazione di significativo impatto sul piano operativo.

Procedure doganali più semplici, veloci ed economiche favoriscono la circolazione delle merci e le esportazioni

Dichiarazione di origine su fattura



Al fine di sostenere il commercio internazionale, l'Unione Europea e i principali Paesi partner hanno concluso accordi di ampia portata che prevedono, per le merci originarie dei Paesi accordisti, un trattamento preferenziale, che comporta l'abbattimento totale o parziale dei dazi.

FULVIO LIBERATORE, *EASYFRONTIER*

Negli scambi commerciali con i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, ma anche con altri numerosi Paesi, riveste particolare importanza l'attestazione di origine dei prodotti.

Al fine di sostenere il commercio internazionale, l'Unione Europea e i Paesi interessati hanno concluso accordi di ampia portata che prevedono, per le merci originarie dei Paesi accordisti, un trattamento preferenziale, che comporta l'abbattimento totale o parziale dei dazi (Riquadro 1: "Accordi di origine preferenziale").

Lo strumento di prova ancora utilizzato per la maggior parte delle operazioni è il certificato di circolazione "EUR.1", un modello di norma compilato e sottoscritto dagli spedizionieri in nome e per conto degli esportatori sulla base delle informazioni ricevute dagli stessi esportatori.

Tale certificato, oltre a presentare di norma un costo non trascurabile addebitato per la sua compilazione, finisce per essere emesso senza le cautele necessarie e senza che l'esportatore possa poi disporne, visto che l'EUR.1 viene

emesso in duplice copia: una resta alla Dogana e l'altra viaggia con le merci.

Non tutti sanno, però, che quasi tutti gli accordi prevedono la possibilità di sostituire l'emissione del certificato con una dichiarazione di origine preferenziale su fattura, purché essa sia resa secondo precise regole e dopo aver ottenuto un'autorizzazione specifica da parte dell'Agenzia delle Dogane.

Qui non si sta parlando della generica attestazione resa da molti esportatori - magari anche nel corpo della fattura - che verrà poi utilizzata dallo spedizioniere come informazione per l'emissione del certificato EUR.1, bensì di una dichiarazione formalizzata che riporterà il numero dell'autorizzazione concessa dall'Agenzia delle Dogane, oltre che un testo (in una delle lingue ammesse) codificato negli accordi (Riquadro 2: "Testo della dichiarazione di origine preferenziale su fattura").

Accordi di origine preferenziale

Gli scambi commerciali fra i Paesi dell'Unione Europea e alcuni Paesi, in special modo i Paesi dell'area mediterranea, sono regolati da accordi cosiddetti "preferenziali" stipulati dall'Unione Europea con singoli Paesi o gruppi di Paesi. Tali accordi comportano l'instaurarsi di un'area di libero scambio, prevedendo agevolazioni che si sostanziano nella riduzione, totale o parziale, dei dazi nel Paese di importazione.

La materia è in primo luogo disciplinata dal Codice Doganale Comunitario (Regolamento CE 2913/92) e dal Regolamento 2454/93 che contiene le disposizioni applicative dello stesso Codice e, naturalmente, dagli accordi stessi. L'origine preferenziale segue dunque le regole previste dai diversi accordi e da prodotto a prodotto e da accordo ad accordo.

Attualmente vigono per l'Unione Europea accordi con i seguenti Paesi:

- E.F.T.A. (Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Norvegia)
- Pan Euro Med (Algeria, Tunisia, Marocco, Israele, Egitto, Giordania, Isole Faer Oer, Autorità Palestinese, Siria, Libano)
- Western Balkans (Croazia, Fyrom, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Serbia e Moldavia)
- Sud Africa
- Messico
- Cile
- EPA (ex ACP)
- Ceuta e Melilla
- PTOM (Paesi e Territori d'Oltre Mare)
- SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate)
- Unione Doganale con Turchia, San Marino e Andorra.

L'elenco degli accordi sull'origine e dei relativi protocolli può essere consultata al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm

Testo della dichiarazione di origine preferenziale su fattura

Il testo della dichiarazione da riportare su fattura, almeno per quello che riguarda la maggior parte degli accordi, è il seguente:

- versione italiana:

"L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... [1]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... [2]"
(luogo, data) (firma dell'esportatore)

- versione inglese:

"The exporter of the products covered by this document (customs authorisation n. ... [1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin ... [2]"

- versione francese:

"L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n. ... [1]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... [2]"

[1] Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio.

Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco

[2] Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti

Riquadro 3

La dichiarazione del fornitore

La dichiarazione del fornitore, rilasciata dai fornitori su richiesta degli esportatori al fine di attestare l'origine preferenziale dei prodotti venduti, è disciplinata dal Regolamento (CE) 1207/2001: è sostanzialmente un'autocertificazione che esime l'esportatore dall'effettuare indagini approfondite sui prodotti da lui acquistati. Peraltro, quando essa viene resa, il fornitore ha il dovere di verificare esattamente l'origine dei prodotti da lui ceduti.

Tale dichiarazione è utile all'esportatore come elemento di prova per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione preferenziale in fattura.

Con successivo Regolamento (CE) n. 1617/2006 del 24 ottobre 2006, entrato in vigore il 20 novembre 2006, si è provveduto alla modifica del succitato regolamento, indicando una nuova versione della dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale.

Al fine di facilitare chi provvede a forniture regolari e costanti nel corso dell'anno di uguali prodotti, è stata data la possibilità al fornitore di emettere un'unica dichiarazione di origine preferenziale (cosiddetta "dichiarazione a lungo termine") avente validità massima di un anno, allo scopo di evitare l'emissione di una molteplicità di dichiarazioni identiche per ogni spedizione di merce.

I testi delle dichiarazioni sopra citate sono riportate negli Allegati I e II del Regolamento n. 1617/2006 qui reperibile:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:300:0005:0008:IT:PDF>

La facoltà di apporre la dichiarazione di origine preferenziale su fattura, a seguito della citata specifica autorizzazione, conferisce all'azienda lo status di "Esportatore Autorizzato".

Per ottenere l'autorizzazione (e quindi lo status), l'azienda dovrà sottoporsi a un audit (di norma breve e non particolarmente invasivo) da parte dell'Ufficio delle Dogane competente per la sede operativa dell'impresa.

Nel corso dell'audit, l'Ufficio delle Dogane analizzerà i processi produttivi e le schede di lavorazione dei prodotti esportati al solo scopo di verificare se l'azienda sia in grado di dimostrarne l'origine secondo le regole fissate nei diversi accordi.

A supporto della documentazione aziendale interverranno anche le dichiarazioni dei fornitori, a lungo termine o per singola spedizione, (Riquadro 3: "La dichiarazione del fornitore").

Si tratta di dichiarazioni che nel frattempo (e, a dire il vero, indipendentemente dall'avvio dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, visto che, in ogni caso, l'esportatore dovrà essere in grado di dimostrare l'origine dei propri prodotti quando intenda avvalersi dei benefici di riduzione daziaria nelle vendite verso i Paesi accordisti) l'azienda avrà richiesto e ricevuto dai propri fornitori comunitari.

L'autorizzazione è sottoposta (come peraltro tutte le operazioni di vendita verso i Paesi accordisti) a revisione da parte dell'Ufficio delle Dogane, ma non ha scadenza ed è gratuita.

Inoltre, qualora la si intenda modificare (ossia estendere ad altri Paesi precedentemente non considerati tra quelli con i quali si intrattengono rapporti commerciali), è sufficiente richiedere tale estensione al medesimo Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione originaria.

Naturalmente, come tutti i benefici doganali, l'esportatore autorizzato potrà decidere di non utilizzare il proprio status (e quindi ricorrere all'emissione dell'EUR.1) a proprio piacimento, mentre dovrà evitare di inserire nelle fatture di vendita la dichiarazione di origine preferenziale quando le merci siano destinate a un Paese non contemplato nell'autorizzazione.

La dichiarazione di origine preferenziale su fattura consente, oltre all'eliminazione del costo di emissione del certificato, di poter indicare con estrema precisione (e senza rischi di blocco delle merci per qualsivoglia tipo di errore contenuto nel certificato) l'origine dei propri prodotti.

Va poi ricordato che è possibile inserire la dichiarazione di origine preferenziale su fattura (sempre che l'esportatore sia certo dell'origine preferenziale dei propri prodotti e sempre che il testo adottato sia quello riportato negli accordi) da parte di tutti gli esportatori, indipendentemente dall'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane, per le fatture di importo di norma non superiore ai 6000 euro.

La dichiarazione su fattura sarà il mezzo di prova privilegiato nel caso di esportazioni verso la Corea del Sud, ammesso che dal 1° luglio 2011 entri effettivamente in vigore l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Corea del Sud.

Il Progetto Dogana Facile mette a disposizione delle imprese associate sia un servizio di consulenza e assistenza per lo svolgimento dell'intera istruttoria sia un servizio di consulenza per tutti i dubbi e le perplessità che potrebbero sorgere di fronte a tale, semplice ed efficace, istituto semplificativo. □